

Consorzio Forestale «PIZZO CAMINO»
COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

PROGETTO DI TAGLIO ORDINARIO PER CAUSE BIOTICHE
P.F. 21 BORNO

“PALINE”

BANDO 04/25/L

INDICE

1) Introduzione al capitolato	3
2) Il capitolato d'oneri generale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica	4
Art 1) Generalità	4
Art 2) Vendita	4
Art 3) Contrassegnatura	4
Art 4) Esecuzione dell'utilizzazione	5
Art 5) Norme amministrative	5
Art 6) Ammissione alla gara	5
Art 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)	6
Art 8) Contratto	6
Art 9) Restituzione della cauzione	6
Art 10) Pagamento del legname	6
Art 11) Migliorie boschive	6
Art 12) Consegna	6
Art 13) Assicurazioni ed adempimenti vari	7
Art 14) Disciplina generale dell'utilizzazione	7
Art 15) Norme particolari	7
Art 16) Termini, sospensioni, proroghe e penali	8
Art 17) Norme particolari per il taglio delle fustaie	8
Art 18) Norme particolari per il taglio dei cedui	9
Art 19) Assortimenti legnosi	9
Art 20) Misurazione	10
Art 21) Stima danni	11
Art 22) Penali	11
Art 23) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco	11
Art 24) Risoluzione delle controversie	12

1) Introduzione al capitolato

L'art. 54 comma 8 della l.r. 31/2008 prevede diverse forme di esecuzione dei boschi di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali:

- a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
- b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;
- c) vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo regionale.

Con deliberazione n. 5/13596 del 17 ottobre 1991 la Giunta regionale aveva approvato il capitolato generale e il capitolato speciale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica. A distanza di vent'anni dalla predetta deliberazione, il capitolato conserva sostanzialmente la sua validità tecnica e normativa. Tuttavia, risulta necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni, al fine di pervenire ad un completo adeguamento sia normativo che degli importi delle penali.

Appare utile sottolineare che il capitolato riguarda esclusivamente la vendita in piedi di boschi di proprietà pubblica ed è obbligatorio in tutti i casi di intervento a macchiatico positivo, salvo che per gli assegni di uso civico.

Viceversa, nel caso in cui l'ente pubblico decidesse di far eseguire l'utilizzazione boschiva come lavoro pubblico e solo e successivamente vendere il legname ricavato al miglior offerente (ad esempio una segheria o un commerciante di legnami), il presente capitolato non si applica. In questo caso, infatti, i lavori sarebbero soggetti alla normativa sui lavori pubblici (d. lgs. 163/2006). Tuttavia, il presente capitolato, opportunamente adottato, potrà essere utilizzato per la predisposizione del "capitolato speciale d'appalto".

Un secondo caso in cui il capitolato non trova applicazione è la «concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale» (riportato alla precedente lettera b). Anche se, sia nella «concessione del bosco» che nella «vendita del lotto boschivo», l'impresa boschiva acquista le piante (che sono piante in piedi, ossia una parte o la totalità della ripresa del piano) e al termine dell'utilizzazione vende il legname ricavato, vi sono differenze significative fra la concessione e la vendita, che pare utile qui illustrare per evitare confusioni:

- innanzitutto il possesso del terreno: nel caso della vendita, infatti, l'impresa acquista gli alberi in piedi ma non può vantare alcun diritto di possesso sul suolo. Viceversa, nella concessione, l'impresa entra anche in possesso del terreno per un periodo più o meno lungo (in pratica, al massimo per quindici anni, ossia la durata massima di un piano di assestamento). I terreni possono essere registrati sul fascicolo aziendale (SIARL) dell'azienda boschiva.

- inoltre, l'esecuzione di migliorie: nella concessione, infatti, l'impresa si prende carico anche delle migliorie previste dal piano, trattenendo (in toto o in parte) l'accantonamento previsto dall'articolo 45 comma 1 delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007 e s.m.i.) ed effettuando le migliorie secondo la scala di urgenza indicate dal piano stesso;

- una diversa normativa statale: la concessione può essere affidata direttamente alle «imprese agricole» (di cui all'art. 2135 del codice civile) in base all'art. 15 del d. lgs. 228/2001 e s.m.i., che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000,00 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000,00 euro nel caso di imprenditori in forma associata¹.

Ritornando ora alla «vendita del lotto boschivo», appare opportuno sottolineare che il capitolato generale non entra nel merito tecnico di come eseguire gli interventi e neppure obbliga ad eseguire la contrassegnatura delle piante da abbattere secondo particolari modalità: in particolare, si vuole evidenziare che il capitolato generale non obbliga a contrassegnare le piante da abbattere prima di avviare le procedure di selezione dell'impresa boschiva. L'ente pubblico infatti può procedere alla vendita della ripresa di una o più particelle, specificando nel bando o nell'invito il quantitativo di legname che sarà contrassegnato, la tolleranza massima (più o meno x per cento), le dimensioni stimate del materiale legnoso e altre informazioni ritenute utili. La contrassegnatura potrà essere effettuata dal tecnico forestale solo dopo l'individuazione dell'impresa boschiva aggiudicatrice, in contraddittorio fra ente pubblico e impresa, stabilendo innanzitutto la posizione dei percorsi delle gru a cavo eventualmente necessarie. Questa soluzione è spesso la migliore, perché permette di ottimizzare le risorse aziendali della ditta boschiva vincitrice e ha già permesso in molti casi di aumentare il prezzo di vendita del lotto boschivo e di portare in attivo un taglio boschivo che altrimenti avrebbe potuto essere realizzato solo con un contributo pubblico.

¹ d. lgs. 228/2001 Art. 15 Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni (ivi compresi i consorzi di bonifica) possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Per quanto riguarda la scelta dell'impresa boschiva in caso di vendita del bosco in piedi, ricordiamo che la normativa nazionale permette il ricorso alla trattativa privata in vari casi, fra i quali ricordiamo l'art. 41 comma 1 del regio decreto m. 827/1924, che prevede: «Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte». Quindi, non solo quando le gare sono andate deserte, ma anche quando è ragionevole pensare che, se fossero avviate le gare, andrebbero deserte.

La scelta della tipologia di procedura per l'individuazione dei contraenti deve infatti contemperare le esigenze legate all'applicazione dei principi costituzionali propri dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione).

Da un lato, in ossequio al principio di trasparenza, dovrà essere privilegiata una procedura che garantisca la massima partecipazione; dall'altro lato, in ossequio alle esigenze del buon andamento, si dovrà tener conto della necessità che le procedure scelte siano efficaci ed efficienti e rispettino i principi di economicità dell'azione amministrativa.

Infine, si segnala che quando la norma regionale parla di "impresa boschiva iscritta all'albo regionale", nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della libertà di circolazione dell'ordinamento statale e comunitario, deve intendersi una "impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con una analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea". Per gli stati extracomunitari (es. Svizzera) è necessario invece valutare di volta in volta anche l'esistenza di Trattati internazionali fra l'Unione Europea e il singolo stato che permettano la libera circolazione delle imprese.

2) Il capitolato d'oneri generale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

Art 1) Generalità

1. Il presente capitolato è volto a disciplinare la vendita in piedi a scopi commerciali di lotti boschivi di proprietà pubblica, con esclusione pertanto degli assegni per uso civico.
2. Le condizioni particolari saranno fissate con apposito capitolato particolare.
3. Capitolato generale e capitolato particolare sono parte integrante del progetto di taglio; dovranno pertanto essere richiamati nei vari atti e documenti riguardanti l'appalto.
4. Il presente capitolato è pertanto obbligatorio in tutti quei casi in cui è necessario predisporre un progetto di taglio, in quanto previsto dalle Norme Forestali Regionali o richiesto da eventuali bandi per la concessione di contributi pubblici.

Art 2) Vendita

1. La vendita può essere fatta a misura o a corpo, con prezzi distinti per assortimento o ad assortimento unico.
2. Nella vendita a misura, prevista a metro cubo, a metro stero o a quintale, le specie, gli assortimenti, le quantità, i valori, i depositi per le spese e le cauzioni saranno determinati dal capitolato particolare. Nel caso della vendita a misura, è possibile indire la gara in base al quantitativo di legname ritraibile in base alle indicazioni del piano di assestamento (ripresa), specificando specie, volumi, diametri medi, tipo di taglio da effettuare e rimandando l'esatta quantificazione del legname alla contrassegnatura che sarà effettuata in contraddittorio con l'impresa dopo l'aggiudicazione del lotto boschivo.
3. Nella vendita per assortimenti della legna da opera, il valore dei bottoli e delle sottomisure e il valore del legname per cellulosa o per biomassa è definito nel capitolato particolare.
4. Qualora durante la misurazione la massa dei bottoli superasse la percentuale specifica del capitolato particolare, l'eccedenza verrà valutata al prezzo delle misure normali.
5. Nella vendita a corpo (senza misurazione) il valore del lotto sarà stabilito sulla base dei quantitativi di cui al verbale di stima, applicando un prezzo unitario. Il valore di una eventuale assegnazione suppletiva sarà calcolato sulla base del prezzo unitario e dei criteri di valutazione della massa di cui all'assegno principale.
6. La vendita del legname e della legna viene fatta in piedi in bosco per la quantità presuntiva risultante dal capitolato particolare d'oneri. Per tutto il materiale posto in vendita l'ente venditore non garantisce né il numero delle piante né le dimensioni, lo stato fisico e la qualità commerciale degli assortimenti. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno l'ente venditore rende noti i termini presunti della massa ricavabile nel capitolato particolare, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Art 3) Contrassegnatura

1. Nelle fustaie di conifere e di latifoglie le piante da utilizzare sono contrassegnate al colletto con martello forestale o con altro strumento di contrassegnatura permanente, come specificato dal capitolato particolare; il materiale intercalare da utilizzare, di diametro inferiore a cm 20, è individuato con semplice segnatura sul fusto.
2. Nei cedui e nei boschi in conversione le piante da rilasciare sono contrassegnate con vernice rossa o bianca o arancione; sono vietati metodi di contrassegnatura che possano lesionare le piante da rilasciare.
3. Le piante da mantenere in piedi per l'invecchiamento a tempo indefinito sono contrassegnate da vernice gialla o con contrassegno rilasciato dall'ente forestale indicato nel capitolato particolare.
4. La contrassegnatura può avvenire prima della gara o dopo l'individuazione della ditta aggiudicatrice: in quest'ultimo caso, da

preferire soprattutto nel caso di utilizzazione di boschi d'alto fusto, la contrassegnatura deve avvenire in contraddittorio alla presenza di un rappresentante dell'impresa boschiva, procedendo innanzitutto all'individuazione dei varchi per l'installazione di eventuali impianti a fune (gru a cavo o fili a sbalzo), tenendo conto che le piante tagliate per la realizzazione dei varchi devono essere contabilizzate nella ripresa vendita.

Art 4) Esecuzione dell'utilizzazione

1. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal capitolato particolare.

Art 5) Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolato dalle norme vigenti, ed in particolare dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel r.d. 2440/ 1923 e nel r.d. 827/1924.
2. La vendita è eseguita tramite gara osservando una delle seguenti modalità:
 - pubblico incanto, in base all'art. 3 del r.d. 2440/1923;
 - licitazione privata, nei casi previsti dagli articoli 38 e 39 del r.d. 827/1924;
 - trattativa privata, nei casi previsti dall'art. 41 del r.d. 827/1924.
3. La licitazione privata si terrà nei modi di cui all'art. 73 lettere b) e c) del r.d. 827/1924².
4. Prima di iniziare la gara, l'ente venditore, a richiesta, fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle località ove esso si trova ed alle condizioni dell'aggiudicazione. In particolare, l'avviso di gara deve evidenziare la presenza di viabilità ordinaria e di viabilità agro-silvo-pastorale e le relative classi di transitabilità, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo di materiale legnoso e la presenza di eventuali vincoli di qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio e di trasporto del materiale legnoso (e conseguentemente sui costi sostenuti da parte dell'impresa boschiva), in particolare le eventuali cattive condizioni di manutenzione in cui potrebbe versare la viabilità di accesso al bosco.
5. Nell'offerta dovrà essere dichiarata la presa visione del lotto e del progetto di taglio allegato al verbale di assegno e stima.
6. In caso di licitazione privata o pubblico incanto, è necessario indicare:
 - a) il termine entro il quale l'impresa aggiudicataria deve versare in contanti o assegno circolare il deposito cauzionale (di regola, entro sette giorni lavorativi)
 - b) qualora l'impresa aggiudicataria non proceda a versare il deposito cauzionale o altri documenti essenziali previsti dall'art. 6 o in casi di mancato inizio delle operazioni di taglio, si procederà all'indizione di una nuova gara oppure si procederà ad assegnare la vendita ad altra impresa, seconda per offerta più conveniente.

Art 6) Ammissione alla gara

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all'offerta (oltre ad eventuali ulteriori documenti previsti dalle leggi vigenti e da specificarsi nel bando di gara o nella lettera di invito), le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà³:
 - a) autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.);
 - b) autocertificazione di iscrizione all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o di possesso di analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
 - c) dichiarazione in carta libera con la quale il concorrente attesta:
 - di essersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione stessa;
 - di aver preso visione e di aver accettato il capitolato d'onori;
 - di essere pronto a versare alla tesoreria dell'ente, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capitolato speciale, cauzione a garanzia dell'offerta in contanti o assegno circolare, pari al 2% del valore presunto del lotto;
 - di essere consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata o incompleta presentazione

² Ossia:

b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;

c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

³ La legge 12/11/2011, n. 183, con l'art. 15, c. 1, ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.P.R. 28/12/2000, n. 445, finalizzate a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati. In particolare, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

- dei documenti da presentare richiesti in sede di invito comporterà la perdita dell'aggiudicazione della gara.
- d) dichiarazione di come sarà eseguito, in caso di aggiudicazione della gara, l'accesso al bosco (es. attraverso strade agro-silvo-pastorali nel territorio di altri comuni o nuova pista forestale temporanea) e le modalità di esbosco e trasporto del materiale legnoso (es. posa di impianti a fune, risine ecc.).
2. La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Art 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)

1. Il concorrente che si aggiudica la gara deve presentare, entro i termini fissati nell'avviso di gara, la quietanza rilasciata dalla tesoreria dell'ente o assegno circolare intestato all'ente proprietario quale cauzione provvisoria. L'importo della cauzione a garanzia dell'offerta viene fissato nel 2% del valore presunto del lotto. Tale importo sarà convertito nel deposito cauzionale definitivo, da costituirsi, con le necessarie integrazioni, all'atto del contratto.
2. Dal momento dell'aggiudicazione l'acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'ente.
3. L'ente non è vincolato fino a quanto l'aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva.
4. La mancanza di uno dei documenti richiesti al precedente comma 1) comporterà l'esclusione dalla gara dell'offerente
5. Il contratto va stipulato entro 20 giorni dall'aggiudicazione, salvo che il verbale di aggiudicazione tenga luogo di formale contratto.
6. Nel caso di definitiva mancata efficacia dell'aggiudicazione l'ente ne darà immediata comunicazione all'aggiudicatario.

Art 8) Contratto

1. Il contratto o il verbale di gara dovrà fare esplicito richiamo al presente capitolato d'oneri ed essere corredato dal capitolato particolare debitamente sottoscritto.
2. La cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), è convertita e riversata nel deposito cauzionale definitivo, di importo totale pari al 20% del valore di aggiudicazione del lotto, a copertura di eventuali danni provocati dall'impresa; la garanzia obbligatoria a copertura del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria dell'importo pari al deposito cauzionale definitivo con maggiorazione del 10%, con effetto corrente sino alla data di collaudo del lotto.
3. In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, l'ente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione con lettera raccomandata, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo ad aggiudicare la gara all'impresa seconda per offerta più conveniente o, in mancanza, provvedendo ad esperire una nuova gara.

Art 9) Restituzione della cauzione

1. Quanto resta del deposito cauzionale definitivo verrà restituito entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di stima danni di fine lavori e dopo che, da parte dell'acquirente, sarà stata soddisfatta ogni pendenza amministrativa con l'ente.
2. Con il ritiro della cauzione l'acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell'ente.

Art 10) Pagamento del legname

1. L'acquirente dovrà pagare il legname alla tesoreria dell'ente ai prezzi di aggiudicazione, secondo quanto disposto dal capitolato particolare e/o dal contratto. Il saldo del legname sarà comunque effettuato entro 60 giorni dalla data del verbale di stima danni di fine lavori di cui all'art. 21.
2. Nel caso di vendita a corpo, verranno osservate le disposizioni fissate dal capitolato speciale.
3. Qualora l'acquirente non ottemperi a quanto descritto, si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 16.

Art 11) Migliorie boschive

1. In caso di utilizzazioni che riguardino un ente pubblico dotato di piano di assestamento forestale vigente, scaduto od in redazione, l'ente è tenuto a versare su un conto migliorie boschive il 30% dell'utile ricavato dal lotto, come previsto dall'art. 45 comma 1 del r.r. 5/2007 e s.m.i. (i piani di assestamento forestale possono prevedere una percentuale differente).
2. L'ente venditore e l'impresa boschiva possono accordarsi per realizzare direttamente migliorie boschive indicate dal piano di assestamento forestale per l'importo previsto al precedente comma.
3. L'ente venditore è tenuto a dare immediata comunicazione dell'avvenuto versamento all'ente forestale competente per territorio o dell'esecuzione diretta dei lavori di miglione.
4. Nel caso di lotti venduti all'imposto, il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore di macchiatico del lotto come desumibile dal progetto di taglio.
5. L'ente forestale competente procede annualmente alla verifica degli accantonamenti e degli interventi realizzati con tali fondi.

Art 12) Consegna

1. Entro 60 giorni dalla data di piena validità del contratto, su richiesta dell'aggiudicatario, il "direttore delle operazioni di taglio" provvederà, con l'assistenza della guardia boschiva eventualmente presente, alla consegna del lotto, stilando apposito verbale



(cfr. art. 75, comma 1, lettera a del r.r. 5/2007).

2. La consegna potrà essere effettuata in bosco o in via fiduciaria su richiesta dell'acquirente.
3. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio con invito tramite lettera raccomandata a.r. all'acquirente; se la ditta acquirente non è presente alla consegna del bosco, la stessa sarà dichiarata decaduta dal contratto e l'ente potrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, assegnando il lotto all'impresa seconda per offerta più conveniente oppure, in mancanza, disponendo l'indizione di una nuova gara.
4. L'acquirente è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale, di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.
5. Avvenuta la consegna, l'acquirente potrà iniziare il taglio, preavvisando nel modo indicato dal capitolato speciale l'ente venditore".

Art 13) Assicurazioni ed adempimenti vari

1. La presentazione della denuncia di taglio bosco o della richiesta di autorizzazione nei casi eventualmente dovuti nel Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia è di competenza dell'impresa acquirente.
2. L'acquirente è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti l'adempimento di cui sopra.
3. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovrà essere preventivamente comunicata all'ente venditore.
4. Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature antischiacciamento, etc.)
5. L'Ente venditore, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:
 - prende atto dell'idoneità tecnico-professionale garantita dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o dal possesso di analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
 - fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare
 - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento sulla sicurezza, dando comunque atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici dell'attività dell'impresa
 - verifica che l'impresa delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente (delimitazione dell'intera zona interessata al taglio con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, apposizione di cartelli monitor, che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).

Art 14) Disciplina generale dell'utilizzazione

1. Il concentramento e l'esbosco dei prodotti legnosi dovrà avvenire in prevalenza lungo le piste, i varchi e gli avvallamenti già esistenti con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle moderne tecniche di utilizzazione. Sono consentiti senza autorizzazione transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra.
2. Qualora indispensabile, potranno essere operati assegni suppletivi delle piante strettamente necessarie per l'applicazione degli opportuni sistemi di esbosco.
3. Nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo.
4. L'acquirente è obbligato a tenere sgombri i passaggi e i sentieri nella tagliata in modo che vi si possa sempre e ovunque transitare liberamente. In caso di inadempimento, si procederà d'ufficio, a spese dell'acquirente.
5. Nell'abbattere gli alberi si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
6. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori, fatta salva l'applicazione delle relative penali.
7. Nel caso che nel lotto si verifichino schianti di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi del contratto le piante schiantate.
8. Nel caso si verificassero schianti di entità superiore al 20% del volume assegnato, l'aggiudicatario potrà richiederne l'acquisto a trattativa privata; l'ente deciderà sulla richiesta e disporrà l'assegno suppletivo.
9. L'impresa ha la possibilità di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali, anche di comuni limitrofi, liberamente e gratuitamente per l'accesso, l'esbosco e il trasporto, limitatamente al periodo dello svolgimento delle operazioni forestali.

Art 15) Norme particolari

1. L'ente venditore, tramite il "direttore delle operazioni di taglio" da esso nominato, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l'acquirente che i suoi operai debbono pertanto attenersi alle disposizioni impartite sia relativamente alle modalità di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.

2. L'ente forestale competente per territorio potrà sospendere con comunicazione scritta il taglio o le altre fasi dell'utilizzazione, nel caso l'acquirente persista ad utilizzare il bosco, malgrado gli avvertimenti del "direttore delle operazioni di taglio", senza rispettare le norme contrattuali e le vigenti disposizioni legislative in materia forestale
3. I lavori potranno essere ripresi una volta che la ditta abbia pagato i danni all'ente venditore e rimosso le cause che li avevano determinati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni normalmente previste per eventuali violazioni commesse.
4. Eventuali eventi di natura eccezionale che comportino un danno economico alle operazioni in corso nel lotto boschivo od al legname in esso giacente dovranno essere notificati, entro 5 giorni dall'evento, all'ente venditore ed all'ente forestale competente per territorio per la valutazione del danno, che nel caso potrà costituire oggetto di riconoscimento economico mediante revisione contrattuale
5. A giudizio dell'ente forestale competente per territorio nei boschi in precario equilibrio biologico, l'avviso di gara può prevedere l'obbligo di accorgimenti fitosanitari, quali la scortecciatura dei tronchi abbandonati nei boschi e la distruzione dei residui di lavorazione.

Art 16) Termini, sospensioni, proroghe e penali

1. L'utilizzazione, il concentramento e l'esbosco dovranno essere completati entro il periodo stabilito dal capitolato speciale, a partire dalla data di consegna del lotto.
2. Le operazioni dovranno comunque svolgersi nei periodi consentiti dall'art. 21 del r.r. 5/2007 e s.m.i.
3. Eventuali inclemenze stagionali di natura eccezionale possono determinare, previo verbale redatto dal "direttore delle operazioni di taglio" su richiesta dell'acquirente, la sospensione dei lavori.
4. Il materiale legnoso non esboscato nei termini di cui sopra resterà di proprietà dell'ente venditore, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compensi di sorta. L'acquirente resterà parimenti obbligato a pagarne per intero il prezzo di aggiudicazione.
5. L'acquirente, nel rispetto della stagione silvana fissata dalla normativa, può richiedere una proroga all'amministrazione alienante, per il tramite del "direttore delle operazioni di taglio" che esprimerà un proprio parere; la richiesta di proroga deve pervenire all'ente venditore almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, salvo che nei casi di forza maggiore o di assegni suppletivi stabiliti entro 30 giorni dal termine previsto per i lavori.
6. Qualora detta proroga non sia motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, verrà calcolato un indennizzo per ritardo a favore dell'ente venditore, applicando al materiale legnoso non ancora pagato il tasso di interesse legale.
7. Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà, oltre all'eventuale indennizzo sopra richiamato, anche una penale per ogni giorno di ritardo sui termini dell'utilizzazione di euro 5,00 per ogni ara o frazione di ara oggetto della gara, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 della l.r. 31/2008 in caso di mancato rispetto della stagione silvana.
8. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, in assenza di concessione di proroga, il contratto di vendita decade, fatte salve condizioni eccezionali previste dal capitolato particolare.

Art 17) Norme particolari per il taglio delle fustaie

1. Nelle fustaie di conifere e latifoglie l'acquirente ha l'obbligo dell'utilizzazione di tutte le piante contrassegnate, nonché delle piante morte in piedi (salvo l'obbligo di rilascio di alcune piante morte in piedi eventualmente previsto dal r.r. 5/2007 e s.m.i. o dalle deroghe previste per i piani forestali approvate dalla Giunta regionale). Nel caso di piante di diametro superiore a 15 cm, il taglio dovrà essere eseguito in modo da conservare sulla ceppaia l'impronta del martello forestale o del contrassegno.
2. Per ogni pianta contrassegnata non tagliata verrà applicata una penale di pari ad un terzo della sanzione prevista nell'allegato B della l.r. 31/2008, oltre al valore del legname utilizzabile al prezzo di aggiudicazione
3. È proibito il taglio di qualsiasi pianta non contrassegnata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 e l'obbligo di corrispondere all'ente venditore il valore del legname indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione
4. Le piante non contrassegnate, danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, saranno indennizzate all'ente venditore con una penale dalla metà al doppio del prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.
5. In caso di urgenza e di assoluta necessità il personale incaricato della direzione delle operazioni di taglio potrà procedere all'assegno delle piante non martellate che risultassero di ostacolo ad una corretta utilizzazione; l'operazione dovrà essere oggetto di un verbale suppletivo.
6. L'utilizzazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e, qualora la vendita fosse per 'assortimenti', in modo da ricavare il maggior volume commerciale a favore dell'ente venditore.
7. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 15. In caso di vendite per assortimento, l'acquirente dovrà allestire, oltre alle misure normali, bottoli e sottomisure ricavati dal legname non adatto a fornire misure normali.
8. L'avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono essere utilizzate dalla ditta aggiudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell'ente proprietario

9. In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione rimangano in bosco, l'avviso di gara specifica la presenza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione è comunque sconsigliata nei comuni ad elevato rischio di incendio.
10. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere ammassati, secondo quanto disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili all'attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l'allestimento dovrà sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal capitolato particolare.
11. L'impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli operai che soggiornano in bosco.
12. Le operazioni di allestimento dei residui dell'utilizzazione potranno essere effettuate, previo anticipo da parte dell'acquirente delle relative spese, da operai forestali dell'ente venditore o dell'ente forestale competente per territorio.
13. Per ogni ara o frazione di ara ingombra di ramaglie l'acquirente dovrà pagare una penale di euro 25,00, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 della l.r. 31/2008

Art 18) Norme particolari per il taglio dei cedui

1. Il taglio dei boschi cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte, il più in basso possibile, con attrezzature adatte e ben taglienti, osservando le norme e le precauzioni previste dalla normativa vigente.
2. Dovranno essere preservati dal taglio tutti i polloni o gli allievi appositamente contrassegnati o individuati con le modalità descritte dal capitolato particolare; le piante da rilasciare che durante l'utilizzazione dovessero essere danneggiate andranno sostituite con altrettante scelte fra le vicine più robuste.
3. Le matricine da rilasciare che venissero danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco saranno indennizzate all'ente venditore con una penale dalla metà al doppio del prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.
4. È proibito il taglio di qualsiasi pianta da rilasciare, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 e l'obbligo a corrispondere all'ente venditore il valore del legname indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione.
5. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 10.
6. L'avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono essere utilizzate dalla ditta aggiudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell'ente proprietario.
7. In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione rimangano in bosco, l'avviso di gara specifica la presenza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione è comunque sconsigliata nei comuni ad elevato rischio di incendio.
8. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere ammassati, secondo quanto disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili all'attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l'allestimento dovrà sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal capitolato particolare.
9. L'impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli operai che soggiornano in bosco.
10. Per ogni ara o frazione di ara non adeguatamente sistemata l'acquirente dovrà pagare una penale di euro 13,00, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 della l.r. 31/2008

Art 19) Assortimenti legnosi

1. Agli effetti del presente capitolato generale vengono considerati:

a) Assortimenti mercantili

Di resinose

- Misure normali - tronchi da sega: i tronchi aventi a metà un diametro maggiore o uguale a cm 23, con lunghezza minima di m 4;
- Sottomisure: i tronchi con diametro a metà inferiore a cm 23 con lunghezza di m 4 o superiore;
- Bottoli: i tronchi con diametro a metà superiore o uguale a cm 23 e lunghezza tra m 2 e 4;
- Cellulosa: tutto il materiale non compreso nelle categorie precedenti, fino al diametro di cm 15 a metà.

Sono da considerarsi altresì per cellulosa i topi che su lunghezze minime di due metri presentino i seguenti difetti:

- storto: freccia superiore al 30% del diametro;
- rosato duro superiore alla metà del diametro;
- marcio centrale o cipollatura su ambedue le facce:
diametro della parte difettosa superiore al 20% per diametri inferiori a cm 45; superiore al 30% per diametri superiori a cm 45;

- marcio laterale di ampiezza superiore al 40% della circonferenza;

Sono inoltre considerate per cellulosa le sottomisure interessate da cretti da gelo, nonché da perforazioni da insetti.

In caso di piante schiantate, sradicate, in parte perforate da insetti o rosate, per legname derivante da piante secche in piedi, e per fusti comunque danneggiati, si opererà una riduzione a cellulosa per una percentuale pari al volume difettoso.

La definizione in assortimenti dei doppioni e dei fusti eccessivamente rastremati è demandata alle consuetudine locali.

Di latifoglie

Legname da opera: tronchi da lavoro con diametro a metà superiore a cm 20, di lunghezza superiore a m 2, diritti, con fibra dritta e non eccessivamente nodosi;

Legna da ardere o legname da trasformazione: tutto il materiale non compreso nell'assortimento precedente, di qualsiasi lunghezza, fino al diametro previsto dal capitolato particolare.

b) Assortimento unico

- Di resinose: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 15 in punta;

- Di latifoglie: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 10 in punta o del diametro fissato dal capitolato particolare.

2. L'acquirente ha facoltà di allestire assortimenti di lunghezza diversa da quella indicata nei punti precedenti; essi verranno comunque conteggiati, in sede di misurazione, nel modo più favorevole all'ente.

3. Le misure del salvalegno verranno specificate dal capitolato particolare.

Art 20) Misurazione

1. La massa cubica degli assortimenti verrà ricavata dalla misurazione del diametro a metà lunghezza, al netto della corteccia per le conifere ed al lordo per le latifoglie, e della lunghezza al netto del salvalegno. Per i tronchi a sezione ovale il diametro verrà ricavato dalla media di due misure ortogonali. Nelle misure diametriche e di lunghezza verranno rispettivamente trascurate la frazione di centimetro e di decimetro.
2. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) a misura piena senza tarizzo;
 - b) con tarizzo prefissato dal capitolato particolare, comprensivo di tutti i difetti;
 - c) con tarizzo calcolato secondo l'allegata tabella;
 - d) con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato dal capitolato particolare per gli altri difetti;
 - e) altre modalità.
3. Nella vendita per assortimenti mercantili la massa del legname da opera che presenta in parte legno non sano e diritto, rotto, cipollato, rosato di qualità non commerciabile verrà computata effettuando una congrua riduzione della lunghezza o un declassamento degli assortimenti.
4. La misurazione sarà eseguita in una o più soluzioni, normalmente sul letto di caduta, salvo casi particolari specificati nel capitolato particolare.
5. Per la determinazione della massa delle cataste allestite di legna da ardere o di tondelli per cellulosa si applicherà un coefficiente di riduzione metro stero-metro cubo di 0,65 per le latifoglie e di 0,72 per le conifere.
6. La vendita a peso sarà disciplinata caso per caso dal capitolato particolare.
7. Qualora il legname di conifere venisse allestito con corteccia, la relativa misurazione verrà effettuata sopra corteccia. Verrà così applicata una riduzione sul volume del 10% per i lotti a prevalenza di abete bianco ed abete rosso, del 16% per i lotti di pino silvestre; del 25% per i lotti di pino nero e larice.
8. Nel caso di misurazione con corteccia il diametro di "passaggio degli assortimenti normali a sottomisure", di cui all'art. 20, viene elevato da 23 a 25 centimetri.
9. Al fine di dare avvio alle operazioni di misurazione, totale o parziale, l'aggiudicatario inoltrerà apposita richiesta al "direttore delle operazioni di taglio", che procederà ad eseguire la misurazione ed i relativi conteggi, a spese dell'acquirente, alla presenza di rappresentanti dell'ente venditore e dell'aggiudicatario e della guardia boschiva; l'aggiudicatario dovrà fornire la mano d'opera indispensabile alla misurazione.
10. L'incaricato della misurazione dovrà redigere apposito verbale (cfr art. 75, comma 1, lettera b del r.r. 5/2007), firmato dagli intervenuti, che servirà di base per la liquidazione della massa tagliata.
11. In particolare tale verbale dovrà indicare:
 - a) il numero complessivo delle piante da utilizzare (nelle fustaie), come risulta dal verbale di assegno e da eventuali assegni supplementari;
 - b) il numero delle piante o dei tronchi effettivamente misurate;
 - c) la massa totale ricavata al lordo ed al netto del tarizzo;

- d) l'ammontare del valore della massa tagliata.
12. Il materiale legnoso escluso dalla misurazione resterà a disposizione dell'ente venditore.
 13. Qualora nel corso della misurazione insorgessero divergenze non risolubili, la stessa verrà sospesa per due giorni. Trascorso tale termine e mancando ancora l'accordo fra le parti, la misurazione verrà eseguita da personale del competente ente forestale, nel modo che lo stesso giudicherà più opportuno, anche in assenza delle parti, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici legati allo sgombero della tagliata. I risultati avranno piena validità e le parti saranno tenute ad accettarli senza riserva alcuna.
 14. Nel caso che l'acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà ugualmente eseguita senza alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.
 15. I competenti uffici della giunta regionale e dell'ente forestale di competenza si riservano di controllare la regolarità delle operazioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche avvalendosi del personale del corpo forestale dello Stato.

Art 21) Stima danni

1. Durante l'utilizzazione, nonché alla fine dei lavori, il personale incaricato della direzione delle operazioni di taglio procederà, alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dell'acquirente, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale o ad altri manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso (quando tecnicamente possibile) per mezzo di segni a vernice.
2. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei presenti; tale verbale sarà sottoposto al giudizio del funzionario incaricato della verifica finale di cui all'art. 23, che disporrà la eventuale liquidazione dei danni in via definitiva.
3. Il verbale è obbligatorio (cfr art. 75, comma 1, lettera c del r.r. 5/2007) anche in assenza di danni: in questo caso, il direttore delle operazioni di taglio certificherà l'assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

Art 22) Penali

1. Oltre a quanto precedentemente riportato, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento delle seguenti penali:
 - a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
 - b) piante recise troppo alte: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale non utilizzato;
 - c) asportazione del contrassegno alla base della pianta: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia.
2. Il capitolato speciale aggiorna l'importo di tutte le penali previste dal capitolato generale utilizzando i "Coefficienti mensili per rivalutare somme di denaro da un determinato periodo all'ultimo mese disponibile" pubblicati sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica

Art 23) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l'acquirente provvederà ad informare per iscritto l'ente venditore e l'ente forestale competente per territorio, inoltrando inoltre domanda di verifica finale corredata da tutta la documentazione tecnico amministrativa prodotta.
2. Ersaf potrà nominare direttamente un collaudatore
3. Prima dell'esecuzione della verifica finale l'acquirente è obbligato a riparare e ripristinare tutto quanto eventualmente danneggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di ripristino verranno addebitate all'acquirente in sede di verifica finale.
4. Il sopralluogo di verifica finale dovrà essere eseguito a cura degli organi incaricati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo il caso in cui l'area non risulti inaccessibile a causa della presenza di neve.
5. Con la redazione del verbale di verifica finale (cfr art. 75, comma 1, lettera d del r.r. 5/2007) il bosco si intende riconsegnato all'ente proprietario. Nel caso di interventi su oltre sette ettari e mezzo di superficie, il verbale svolge anche la funzione di verbale di verifica amministrativa (cfr art. 75, comma 2 del r.r. 5/2007).
6. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale procederà al collaudo tecnico amministrativo della tagliata, disponendo la liquidazione dei danni in base ai rilievi effettuati in sede di verbale di stima danni.
7. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale compila una scheda statistica (cfr art. 75, comma 1, lettera e del r.r. 5/2007), indicando per ogni forma di governo la superficie effettivamente percorsa dal taglio, la massa legnosa utilizzata per specie e gli assortimenti presumibilmente ritraibili.
8. Le penalità e gli indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale costituito dalla ditta ed interamente versati sul fondo miglioire boschive dell'ente venditore; eventuali eccedenze dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla notifica mediante versamento su apposito conto dell'ente venditore.
9. A versamenti conclusi l'ente venditore provvederà alla restituzione di quanto residuo dei depositi alla ditta aggiudicataria.

Art 24) Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia di natura tecnico economica concernente l'applicazione delle norme del presente capitolato sarà da dirimersi dal competente ente forestale, sentito il parere dell'ente venditore e dell'acquirente.

Borno,

L'ACQUIRENTE

IL CONSORZIO

.....

.....